



**FISCO** **LAVORO** **CONTABILITÀ** **FINANZIAMENTI** **IMPRESA** **BILANCIO**

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



in questo numero

## FISCO

LE CRIPTOATTIVITÀ TROVANO LE REGOLE FISCALI

IVA RIDOTTA SULLE AUTO FINO AL 2025

SCADENZA AL 30 GIUGNO 2023 PER FARE PACE CON IL FISCO

## LAVORO

SMART WORKING: COMUNICAZIONI MASSIVE DAL 15 DICEMBRE. CON QUALI MODALITÀ?

DECONTRIBUZIONE SUD: PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2023, GUARDANDO AL DOPO



sommario

## LE CRIPTOATTIVITÀ TROVANO LE REGOLE FISCALI

Serena Mea - Dottore Commercialista - AndPartners  
Tax and Law Firm

La legge di Bilancio 2023 sembra finalmente colmare il vuoto normativo che si registrava sulle criptoattività: vengono fissate le regole per la tassazione delle operazioni connesse a queste tipologie di attività e per la determinazione del loro valore, prevedendo inoltre la possibilità di sanare i casi in cui i contribuenti, alla data del 31 dicembre 2021, detenevano criptoattività in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale senza dichiarare i redditi prodotti dalle stesse. In particolare, per regolarizzare le criptoattività si dovrà presentare una dichiarazione di emersione, con versamento di un importo variabile a seconda che la detenzione delle criptoattività abbia o meno prodotto redditi

È da tempo che sentiamo parlare di valute virtuali. Ma cosa sappiamo finora al riguardo?

Le criptovalute hanno di fatto dato vita a una moneta alternativa a quella tradizionale che non ha una natura fisica; infatti, le monete virtuali vengono conservate all'interno di portafogli elettronici definiti "wallet" che non dipendono da un'Autorità centrale e sono liberamente accessibili e trasferibili dal titolare in qualsiasi momento. Le transazioni di bitcoin (criptovaluta più nota finora) avvengono grazie a un sistema di scambio digitale. Il database su cui si svolgono le operazioni di riferimento può essere consultato da tutta la rete, in modo che ciascun utente può visualizzare gli scambi effettuati.

Il manifestato interesse da parte degli operatori finanziari e degli investitori per il fenomeno delle criptovalute ha evidenziato la necessità di un corretto inquadramento fiscale di tali monete virtuali. Pertanto, in un quadro ancora da definire, l'Agenzia delle Entrate dal 2016 a oggi sta elaborando delle risposte alle varie questioni che stanno emergendo. Il legislatore nazionale finora ha definito le valute virtuali soltanto in materia di antiriciclaggio: l'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 90/2017, in vigore dal 4 luglio 2017, le identifica come "la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente".

Successivamente, in data 13 gennaio 2022 è stato varato dal MEF il decreto sulle criptovalute il quale prevede (per tutte le persone fisiche e giuridiche che prestano servizi in materia di valuta virtuale) l'iscrizione nella sezione speciale del Registro dell'OAM - Organismo Agenti e Mediatori - con lo scopo di rendere maggiormente chiare queste operazioni. Ricadono nell'ambito di applicazione

delle nuove disposizioni i servizi aventi ad oggetto l'offerta di criptovalute a terzi, a titolo professionale, con esclusione dell'attività di mera emissione in proprio di valute virtuali.

L'art. 3, comma 2, del decreto consente l'iscrizione nella sezione speciale ai soli operatori in possesso dei requisiti previsti all'art. 17-bis, comma 2, D.Lgs. n. 141/2010 che sono (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) "sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica". Circa i profili fiscali legati a queste operazioni, mancando una normativa specifica per il corretto inquadramento, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni primi chiarimenti nella risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016 che delinea alcune problematiche tributarie inerenti alle criptovalute. Tale documento di prassi riprende quanto ritenuto ai fini IVA dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 22 ottobre 2015, C-264/14. Tale pronuncia stabiliva che:

- l'attività di commercializzazione di bitcoin deve essere qualificata quale prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso;
- le prestazioni in esame, pur riguardando operazioni relative a valute non tradizionali, costituiscono operazioni finanziarie in quanto accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento. L'Agenzia delle Entrate, dunque sulla base di quanto affermato dalla Corte di Giustizia, assimila le valute virtuali a quelle estere. Ai fini IVA, inquadrando le criptomonete come una valuta vera e propria, si applicano le regole IVA del settore. L'art. 10, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 dichiara esenti dall'imposta "le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio"

Ai fini dell'imposizione diretta, i ricavi o costi derivanti dalle differenze tra i costi di acquisto sostenuti dall'operatore e quelli applicati al cliente costituiscono componenti positive o negative rientranti nell'attività caratteristica di intermediazione e dunque concorrono alla formazione della base imponibile IRES e IRAP.

Ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, invece, la risposta a interpello n. 788 del 2021 qualifica la plusvalenza quale reddito diverso di natura finanziaria ex art. 67 TUIR e quindi soggetto a un'imposta sostitutiva del 26%, qualora riguardi:

- cessione "a pronti" di valute virtuali ovvero un trasferimento a terzi con effetti immediati quando la giacenza di tutti i wallet del contribuente superi un controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta (DRE Lombardia n. 956-39/2018);
- cessione "a termine" di valute virtuali ovvero uno scambio avente finalità speculative che assume valori a termine di valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo;
- prelievo di valute virtuali dal wallet, qualora la giacenza di tutti i wallet del contribuente superi un controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta, il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso. Sempre in tema di criptovalute detenute da persone fisiche, nella risposta a interpello n. 397 del 1° agosto 2022, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il trasferimento di criptovalute da un

wallet a una piattaforma diversa non rappresenta un evento realizzativo. La plusvalenza andrà dichiarata nel quadro RT del modello Redditi PF, ai fini del calcolo della stessa è necessario utilizzare il metodo LIFO (Last In First Out), per effetto del quale si considerano cedute per prime le criptovalute acquistate in data più recente. Al contrario, la sola detenzione della valuta virtuale assume rilievo ai fini dell'adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale. La legge di Bilancio 2023 sembrerebbe colmare un vuoto normativo circa:

- la tassazione delle operazioni connesse a queste tipologie di attività,
- la determinazione del loro valore,
- la possibilità di sanare i casi in cui i contribuenti alla data del 31 dicembre 2021, detenevano criptoattività in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale di cui all'art. 4, D.L. n. 167/1990 senza dichiarare i redditi prodotti dalle stesse.

Il testo attualmente in discussione in Parlamento inquadra le criptovalute come qualsiasi altro bene, aggiungendo la parola criptoattività e introducendo ad esempio la tassazione separata, il riporto delle minusvalenze e l'inserimento di una soglia di 2.000 euro decisamente meno competitiva rispetto ai 51.645,69 euro di deposito, attualmente in vigore, sopra la quale si deve applicare l'imposta. Ma vediamo in sintesi cosa prevede la legge di Bilancio 2023 in materia di criptovalute:

- le plusvalenze determinate come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o il valore di acquisto sono tassabili con aliquota del 26%, soltanto se nel periodo d'imposta raggiungono complessivamente il valore di 2.000 euro (in luogo dei precedenti 51.645,69 euro detenuti in criptovalute);
- lo scambio di criptoattività aventi le medesime caratteristiche e funzioni non è rilevante ai fini fiscali;
- le minusvalenze relative a operazioni aventi ad oggetto criptoattività possono essere portate in deduzione negli anni (ma non oltre il quarto) dalle plusvalenze, a condizione che siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate;
- per le persone giuridiche, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle criptoattività alla data del 31 dicembre 2023 a prescindere dall'imputazione al conto economico e tale previsione vale anche ai fini IRAP;
- è possibile rivalutare le criptoattività possedute alla data del 1° gennaio 2023, con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 14% da versare entro il 30 giugno 2023 in unica soluzione o in un massimo di tre rate annuali di pari importo, aggiungendo sulla seconda e sulla terza gli interessi del 3% annuo;
- viene introdotto un "condono fiscale" in caso di omessa indicazione in dichiarazione delle criptoattività detenute fino al 31 dicembre 2021 e degli eventuali redditi realizzati su di esse, presentando uno specifico modello che sarà approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, se la detenzione delle criptoattività non ha prodotto redditi, le violazioni potranno essere regolarizzate con il versamento

di un importo pari alla misura dello 0,5% annuo (da calcolare sul valore delle attività non dichiarate) dovuto per avere violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale; nel caso in cui invece siano stati prodotti redditi, oltre al pagamento dello 0,5%, il contribuente dovrà versare un'imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

- sui rapporti aventi a oggetto le criptoattività si applica l'imposta di bollo nella misura del 2 per mille annuo del loro valore, nella stessa misura per quelle che sono in possesso di intermediari non residenti o archiviate su dispositivi elettronici, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.

## IVA RIDOTTA SULLE AUTO FINO AL 2025

Marco Peirola - Dottore commercialista

Con il 31 dicembre 2022 sarebbe scaduta la decisione del Consiglio europeo che ha autorizzato il Governo italiano a prorogare la limitazione al 40% dell'IVA detraibile per le autovetture utilizzate nell'ambito dell'attività aziendale o professionale. La decisione n. 2022/2411 del 6 dicembre 2022 del Consiglio europeo ha concesso all'Italia una ulteriore proroga triennale: pertanto, fino a tutto il 2025 continuerà a essere applicabile la determinazione forfetaria dell'imposta ammessa in detrazione, in deroga ai criteri ordinari in tema di detraibilità dell'IVA

L'Italia ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione per continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2025, le misure di deroga contenute nell'originaria decisione n. 2007/441/CE, nel presupposto che la limitazione al 40% del diritto alla detrazione, applicabile fino a tutto l'anno in corso, sia ancora idonea a giustificare il rapporto tra l'utilizzo imprenditoriale/professionale e quello privato dei veicoli interessati, nonché l'esigenza di semplificare la riscossione dell'IVA e di evitare fenomeni di evasione fiscale.

L'autorizzazione è contenuta nella decisione di esecuzione n. 2022/2411/UE, in assenza della quale, dal 1° gennaio 2023, l'IVA assolta sulle autovetture sarebbe divenuta detraibile in funzione del principio codificato dall'art. 168 della direttiva n. 2006/112/CE, trasposto dall'ordinamento italiano nell'art. 19, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 633/1972, vale a dire in rapporto all'impiego nell'ambito di un'attività economica che dà luogo all'effettuazione di operazioni attive imponibili. Dopo la sentenza "Stradasfalti" (causa C-228/05 del 14 settembre 2006), che ha dichiarato l'incompatibilità della normativa nazionale in materia con quella comunitaria, il Consiglio europeo, con la decisione n. 2007/441/CE, ha autorizzato l'Italia a predeterminare, nella misura del 40%, la quota dell'IVA detraibile sulle predette autovetture e, di conseguenza, la legge n. 244/2007 (legge Finanziaria 2008) ha modificato la normativa IVA al fine di allinearla al contenuto della decisione comunitaria. Dal 28 giugno 2007, l'art. 19-bis1, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 circoscrive la detrazione dell'IVA

ridotta ai “veicoli stradali a motore”, vale a dire a tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Dall’ambito applicativo della disciplina sono espressamente esclusi i motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

L’autorizzazione comunitaria, originariamente concessa sino al 31 dicembre 2010, è stata prorogata, di volta in volta, nel rispetto delle corrispondenti decisioni di esecuzione, in base alle quali il differimento delle misure speciali deve essere limitato nel tempo per consentire alla Commissione europea di valutare la loro efficacia e l’adeguatezza della limitazione della percentuale applicata al diritto di detrazione dell’IVA. Ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lettera d), del decreto IVA, il limite di detrazione del 40% si applica anche ai contratti di locazione, anche finanziaria, e noleggio dei veicoli stradali a motore, nonché alle spese di gestione, manutenzione e transito stradale; per l’acquisto di carburanti e lubrificanti, la detrazione presuppone l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, come previsto dal provvedimento n. 73203/2018.

Per i veicoli stradali a motore utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività economica l’IVA è detraibile in misura integrale, sempreché non sussistano limitazioni derivanti dall’effettuazione, a valle, di operazioni esenti o non soggette ad imposta (risoluzione n. 6/DPF/2008). Si considerano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa - oltre ai veicoli che formano parte dei beni strumentali, quelli utilizzati dalle scuole guida oppure destinati a noleggio o leasing, ovvero usati da rappresentanti di commercio o come taxi - anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti in base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo, che integra un’operazione imponibile ai sensi dell’art. 24 della direttiva n. 2006/112/CE (si veda, da ultimo, la risposta a interpello n. 631 del 2020). Se il corrispettivo specifico è inferiore al “valore normale”, la base imponibile è commisurata al fringe benefit ai fini di dell’IRPEF, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa. Per i veicoli concessi in benefit a titolo gratuito, la detrazione è, invece, ammessa nella misura ridotta del 40%, al pari dei veicoli che l’esercente attività d’impresa, arte o professione utilizza esclusivamente per fini privati. In questa ipotesi, l’art. 3, comma 6, lettera a), D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che, per il datore di lavoro, non si applicano le regole in materia di autoconsumo e, quindi, la messa a disposizione è esclusa da IVA.

Tale disposizione è stata introdotta in applicazione della decisione n. 2007/441/CE, che ha autorizzato lo Stato italiano a derogare la previsione dell’art. 26, par. 1, lettera a), della direttiva n. 2006/112/CE, che, nell’ipotesi di assegnazione dei veicoli aziendali ai dipendenti ai fini dell’utilizzo privato, qualifica l’operazione come una prestazione di servizi “per assimilazione”, imponibile IVA (Corte di Giustizia UE, causa C-288/19).

## SCADENZA AL 30 GIUGNO 2023 PER FARE PACE CON IL FISCO

Sara Mecca - Avvocato e Docente della Scuola di Polizia tributaria della Guardia di Finanza

Nell’ambito delle misure di favore destinate ai contribuenti che vogliono definire le liti tributarie, la data da segnare sul calendario è quella del 30 giugno 2023. Entro tale termine deve essere presentata la domanda, con pagamento intero degli importi dovuti ovvero della prima rata, per perfezionare la definizione agevolata delle liti pendenti. Per l’accesso alla conciliazione agevolata delle controversie tributarie, entro il 30 giugno deve essere presentato l’accordo conciliativo (anche se il versamento delle somme dovute o della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo stesso). Per quanto riguarda i giudizi pendenti in Cassazione, sempre entro il 30 giugno 2023 il ricorrente può rinunciare al ricorso, a seguito di definizione transattiva con la controparte

La legge di Bilancio 2023 prevede alcune misure favorevoli al contribuente per comporre le liti pendenti con il fisco:

- definizione agevolata delle liti;
- conciliazione giudiziale;
- rinuncia alla causa in Cassazione.

L’articolato normativo prevede, pertanto, meccanismi volti ad agevolare la pace fiscale, che potranno intervenire in ogni fase giudiziale. Quali sono nel concreto le modalità operative per accedere a queste definizioni? La legge di Bilancio 2023 consente di definire le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, alla data di entrata in vigore della legge, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, o minore a seconda del grado in cui è pendente il giudizio e dell’esito dello stesso.

La norma prevede che entro il 30 giugno 2023 per ogni controversia autonoma, vale a dire relativa a ciascun atto impugnato, deve essere presentata una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, ed effettuato un autonomo versamento.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento intero degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Non è possibile pagare gli importi dovuti con il meccanismo della compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona

con la sola presentazione della domanda.

Dagli importi dovuti occorre scomputare quelli eventualmente già versati dal contribuente, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque diritto alla restituzione delle somme già versate, anche se maggiori rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della procedura. In questo caso, il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2024. A tale data, in mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Sospesi, invece, per le controversie definibili, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della legge e il 31 luglio 2023. La sospensione ha una durata di nove mesi. In sostanza, il termine per impugnare è aumentato del periodo di sospensione, in modo da poter consentire al contribuente di valutare se aderire all'istituto.

L'eventuale diniego della definizione va notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni davanti all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Qualora la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, il contribuente ha la possibilità di impugnare insieme sia il diniego che la pronuncia giurisdizionale entro 60 giorni dalla notifica del diniego stesso. In alternativa alla definizione agevolata, la legge di Bilancio 2023 prevede la conciliazione agevolata delle controversie tributarie, con il pagamento per intero delle imposte dovute e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto.

La conciliazione avviene con la presentazione dell'accordo di cui all'art. 48, D.Lgs. n. 546/1992, entro il 30 giugno 2023.

Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. In caso di rateizzazione è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

È esclusa la compensazione.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dalla conciliazione e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché all'applicazione della sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per quanto riguarda i giudizi pendenti in Cassazione, il ricorrente può

rinunciare, entro il 30 giugno 2023, al ricorso, a seguito di definizione transattiva con la controparte che comporta il pagamento delle imposte per intero e delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. Anche in questo caso è esclusa la compensazione.

La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

## SMART WORKING: COMUNICAZIONI MASSIVE DAL 15 DICEMBRE. CON QUALI MODALITÀ?

Simone Baghin - Consulente del lavoro

A partire dal 15 dicembre i datori di lavoro possono effettuare le comunicazioni di inizio, modifica, annullamento e recesso dallo smart working mediante la compilazione di specifici template in formato Excel. I nuovi format, che si aggiungono alla comunicazione singola e massiva previsti dal D.M. n. 149 del 2022 sono già disponibili in una specifica sezione del portale web del Ministero del Lavoro. Si ricorda che fino al prossimo 31 dicembre 2022, è possibile di ricorrere al lavoro agile per tutti i lavoratori anche senza accordo e con comunicazione semplificata. Il regime ordinario, salvo eventuali nuove deroghe, troverà applicazione dal 1° gennaio 2023. Quali sono i template da utilizzare? Quali invece i dati da riportare?

Il Ministero del Lavoro ha comunicato sul proprio sito internet che a decorrere dal 15 dicembre sarà possibile effettuare le comunicazioni di inizio, modifica, annullamento e recesso dal lavoro agile mediante la compilazione di un foglio excell da predisporre sulla base di specifici template che sono messi a disposizione nella sezione modulistica del sito del Ministero del Lavoro. Si tratta di una ulteriore modalità di comunicazione del lavoro agile che va ad aggiungersi alla modalità di comunicazione singola e massima previsti dal D.M. n. 149/2022.

Si ricorda che fino al prossimo 31 dicembre 2022, a seguito delle modifiche della conversione in legge (l. n. 142/2022) del decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022), è stata prorogata la possibilità di ricorrere al lavoro agile per tutti i lavoratori anche senza accordo e con comunicazione semplificata.

La norma supera, almeno fino al 31 dicembre prossimo, il ritorno al "regime ordinario", originariamente fissato dal 1° settembre 2022, che prevedeva il ruolo centrale dell'accordo individuale e la modalità di comunicazione entro i 5 giorni. Regime ordinario che, salvo eventuali nuove deroghe, troverà applicazione dal prossimo 1° gennaio 2023. Per quei datori di lavoro che all'avvicinarsi della

fine dello smart working emergenziale avevano già regolamentato il lavoro agile secondo la disciplina ordinaria (ovvero accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore), gli eventuali accordi sottoscritti possono continuare a produrre i loro effetti (a tempo determinato o indeterminato) ovvero, potranno essere messi in una sorta di “standby” e posticipati dal 1° gennaio 2023.

Resta inteso che qualora si volesse considerare valido il lavoro agile secondo quanto previsto dalla legge n. 81/2017, il datore di lavoro sarà tenuto a fare la comunicazione semplificata non in modalità semplificata emergenziale ma secondo quanto previsto dall’art. 41 bis della L. n. 122/2022.

La legge di conversione del D.L. n. 73/2022 (L. n. 122/2022) ha previsto che con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In attuazione di quanto previsto, il Ministero del Lavoro ha emanato il D.M. n. 149/2022 che prevede la possibilità di inviare una singola comunicazione ovvero, in alternativa, una comunicazione massiva.

<b>Comunicazione singola</b>	La comunicazione relativa al singolo accordo di lavoro agile può essere fatta attraverso il <a href="#">portale dei servizi on-line</a> , accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.
<b>Comunicazione massiva</b>	In alternativa alla comunicazione singola, è possibile inviare una comunicazione Massiva REST, utile per l’invio tramite API REST di una elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare. L’attivazione della modalità massiva REST richiede che l’azienda o il soggetto abilitato debbano inviare una richiesta di contatto tramite un <a href="#">form online</a> disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <b>Categoria:</b> Comunicazioni telematiche <b>Sottocategoria:</b> Lavoro agile - abilitazione servizi REST Nella richiesta deve essere indicato almeno un referente tecnico al quale potersi rivolgere per concludere la procedura di abilitazione.

La scadenza originaria del 1° settembre per adempiere alla comunicazione telematica, singola o massiva, è stata posticipata inizialmente entro il 1° novembre 2022 con il comunicato stampa del 26 agosto 2022 del Ministero del Lavoro, il quale ha preso atto che la nuova procedura richiedeva anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi Rest.

Con successivo comunicato stampa del 25 ottobre 2022, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, al fine di consentire ai soggetti obbligati e abilitati di effettuare le comunicazioni di lavoro agile secondo le modalità definite dal D.M. n. 149/2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 23, primo comma, della L. n. 81/2017 (come modificato dall’art. 41 bis del D.L. n. 73/2022, convertito con modificazioni in L. n. 122/2022) il termine per l’adempimento fissato al 1° novembre si

intende differito al 1° dicembre 2022. Infine, con la nota del 24 novembre scorso, il Ministero ha comunicato l’ulteriore proroga al 1° gennaio 2023 per l’adempimento degli obblighi di comunicazione, alla luce della necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal D.M. n. 149 del 22 agosto 2022. Con la stessa nota il Ministero ha inoltre comunicato che dal 15 dicembre 2022 sarà resa disponibile una modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce. I nuovi template Excel, che si aggiungono alla comunicazione singola e massiva previsti dal D.M. n. 149/2022, potranno essere utilizzati dal 15 dicembre 2022 e possono essere scaricati dal sito web del Ministero del Lavoro.

Per quanto riguarda l’attivazione del lavoro agile, nel template LA-InizioPeriodo-1.0 andranno riportati tutti i dati relative all’inizio del lavoro agile.

In particolare, andranno riportati i dati relativi a:

Sezione datore di lavoro	Sezione lavoratore	Sezione accordo individuale
- Codice fiscale	- Codice fiscale - Cognome e nome - Data e luogo di nascita	- La tipologia (a tempo determinato o indeterminato) - La PAT la voce di tariffa INAIL - La data di sottoscrizione dell’accordo - La data di inizio e l’eventuale cessazione in caso di accordo a termine

Viene previsto inoltre uno specifico template LA-Annullamento-1.0 da utilizzare in caso di annullamento, dove andranno riportati il codice comunicazione precedente, intendo per tale il protocollo rilasciato.

In caso di recesso, da accordo a tempo indeterminato ovvero prima della scadenza in caso di accordo a termine, andranno riportati nel template LA-Recesso-1.0 il codice di comunicazione precedente e la data di cessazione.

Infine, per quanto riguarda l’eventuale modifica, si presume di un accordo di lavoro agile a tempo determinato trasformato in uno a tempo indeterminato, andranno riportati nel template LA-Modifica-1.0 sempre il codice della comunicazione iniziale precedente, la tipologia dell’accordo, la PAT e la voce di tariffa INAIL e la data di sottoscrizione dell’accordo di modifica.

## DECONTRIBUZIONE SUD: PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2023, GUARDANDO AL DOPO

Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro

Proroga della decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2023. L'annuncio della decisione in sede comunitaria arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al quale fa seguito la dichiarazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di rendere strutturale la misura con la legge di Bilancio 2023. Segno evidente della volontà dell'Esecutivo di avviare tempestivamente le necessarie interlocuzioni e procedure in sede comunitaria per l'ottenimento dell'autorizzazione anche per gli anni successivi. Tra le modifiche alla disciplina, introdotte lo scorso 28 ottobre 2022, occorre ricordare l'incremento dei massimali rispetto a quelli previsti in precedenza. Chi può accedere alle agevolazioni? Quali sono le condizioni da rispettare?

Arriva la proroga per tutto il 2023 della decontribuzione Sud. A darne notizia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 7 dicembre scorso con un comunicato stampa nel quale ha reso pubblico che la Commissione UE ha approvato la richiesta di autorizzare la misura fino al 31 dicembre 2023.

In particolare, la Commissione UE ha autorizzato la richiesta di proroga del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decisione del 6 dicembre 2022 nel contesto della guerra con l'Ucraina, nonché di aumentare il budget di 5,7 milioni di euro e i massimali per impresa fino a 2 milioni.

Sicuramente un'ottima notizia visto che l'autorizzazione comunitaria per l'utilizzo dell'agevolazione contributiva sarebbe scaduta a fine anno. Da segnalare, peraltro, che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato lunedì scorso che c'è l'intenzione di rendere strutturale la misura con la legge di Bilancio 2023, segno evidente della volontà dell'esecutivo di avviare tempestivamente le necessarie interlocuzioni e procedure in sede comunitaria per l'ottenimento dell'autorizzazione anche per gli anni successivi, quando potrebbero non esserci più quadri temporanei di aiuto che consentano il via libera comunitario in tempi più rapidi rispetto a quelli ordinariamente previsti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Occorre ricordare, infatti, che l'esonero contributivo parziale è stato introdotto dall'art. 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020 in misura decrescente fino al 31 dicembre 2029 ma l'effettiva utilizzabilità del beneficio è condizionata all'adozione della decisione di autorizzazione della Commissione UE ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato. Fino al 30 giugno 2022, l'agevolazione è stata concessa nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni.

Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, invece, la Commissione UE ha autorizzato la fruizione con decisione C (2022) 4499 final del 24 giugno 2022, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework.

L'ultima autorizzazione di cui alla decisione della Commissione UE

del 6 dicembre 2022 di prorogare la misura fino al 31 dicembre 2023 è stata concessa anche questa volta nel rispetto del Temporary Crisis Framework.

Va ricordato, infatti, che tale quadro temporaneo di aiuti è stato di recente modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2023 e ciò ha consentito evidentemente di poter proseguire l'utilizzo del regime derogatorio introdotto per far fronte alle conseguenze sull'economia del conflitto in Ucraina.

In tal modo sarà dunque possibile continuare a fruire dell'esonero contributivo parziale dei contributi previdenziali complessivamente dovuti dai datori di lavoro in relazione ai rapporti di lavoro dipendente nelle seguenti regioni considerate aree svantaggiate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. L'autorizzazione ai sensi del Temporary Crisis Framework comporta la necessità di rispettare le condizioni previste dal citato quadro di aiuti del 24 marzo 2022 e successive modificazioni.

Tali aiuti, infatti, ove autorizzati dalla Commissione - come nel caso di specie - sono considerati aiuti di Stato compatibili con il mercato interno purché siano soddisfatte le condizioni previste dal citato quadro di aiuti del 24 marzo 2022.

Dopo le modifiche introdotte il 20 luglio 2022, la Commissione UE ha apportato ulteriori modifiche il 28 ottobre 2022 scorso (G.U.U.E. C/426 del 9 novembre 2022), tra le quali l'incremento dei massimali rispetto a quelli previsti in precedenza. In particolare, l'importo massimo complessivo dell'aiuto non deve superare, in alcun momento:

- 250.000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (prima il limite era di 62.000 euro);
- 300.000 euro nel settore della pesca e dell'acquacoltura (prima il limite era di 75.000 euro);
- 2.000.000 euro per le imprese in tutti gli altri settori (prima il limite era di 500.000 euro).

Il calcolo del massimale dovrà essere effettuato prendendo in considerazione tutti gli aiuti concessi richiamando il medesimo quadro di aiuti.

È utile ricordare che, differenza di quanto previsto dal Temporary Framework Covid-19, col Temporary Crisis Framework, in considerazione della situazione specifica di due crisi successive che si sono ripercosse in vari modi sulle imprese, è stato consentito agli Stati membri di concedere aiuti anche alle imprese in difficoltà. Venendo alle ultime modifiche, la comunicazione della Commissione 2022/C 426/01 si applica a partire dal 28 ottobre 2022 a tutte le misure notificate a decorrere dal 28 ottobre 2022 e alle misure notificate prima di tale data e sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022 come modificato il 20 luglio 2022.

Il precedente quadro temporaneo di crisi è revocato a decorrere dal 27 ottobre 2022.

Con riguardo alla condizione prevista dal Temporary Crisis Framework che l'aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi, la circolare INPS n. 90 del 27 luglio 2022 ha chiarito che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente

dalla crisi attuale, ingenerata dall'aggressione russa all'Ucraina. Pertanto, secondo l'istituto, ai fini della legittima fruizione dell'aiuto, quest'ultimo non deve necessariamente essere ricollegato a un aumento dei prezzi dell'energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull'economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche, con una particolare accentuazione nelle regioni meridionali italiane che si trovano già in una situazione di svantaggio.

La registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato verrà effettuata, come di consueto per gli aiuti di natura contributiva, a cura dell'INPS.

Va ricordato che la decontribuzione Sud è un esonero contributivo parziale dei contributi previdenziali complessivamente dovuti dai datori di lavoro, con esclusione di quelli del settore agricolo, e con esclusione dei premi e contributi INAIL, applicabile a tutti i contratti di lavoro dipendente, salvo quelli di lavoro domestico, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente nelle seguenti regioni considerate aree svantaggiate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

A tal fine, assume rilevanza la sede di lavoro in cui risulta occupato il lavoratore.

La circolare INPS n. 122/2020 ha chiarito a tal fine che occorre fare riferimento all'unità operativa nella quale risultano denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori.

L'esonero contributivo si applica esclusivamente ai datori di lavoro privati con esclusione dei seguenti soggetti:

- enti pubblici economici;
- istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- consorzi di bonifica;
- consorzi industriali;
- enti morali;
- enti ecclesiastici.

Rientrano anche i datori di lavoro che non hanno natura imprenditoriale.

Oltre alle condizioni comunitarie indicate, si applicano le condizioni generali disciplinate dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.

Tale norma, prevede che la fruizione delle agevolazioni sono subordinate al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi

nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il decreto attuativo adottato ai sensi di tale norma è il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015.



Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

# Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

## BILANCIO



# ARCA

## EVOLUTION

Semplice e modulare,  
scegli la soluzione ERP  
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

## 15 Dicembre 2022

Annotazione separata nel registro corrispettivi  
Fatturazione differita ed annotazione  
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile  
Ravvedimento sprint dal termine di versamento degli acconti delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2022 ed IRAP 2022  
Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

## 16 Dicembre 2022

Denuncia e versamento contributi Casagit  
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto  
INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate e continuative - Denuncia e versamento dei contributi  
INPS - Versamento contributi lavoro dipendente  
Inps - Versamento contributi operai agricoli  
Inps - Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS  
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile  
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale  
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni  
Versamento acconto dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)  
Versamento del contributo alla gestione separata INPS  
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)  
Versamento imposta di produzione e consumo  
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale  
Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione  
Versamento saldo per il 2022 dell'imposta municipale propria

# dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 [www.dataprime.it](http://www.dataprime.it)  
✉ [info@dataprime.it](mailto:info@dataprime.it)

📍 Rende (CS)  
Via Panagulis, 32/36  
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro  
Viale Magna Grecia, 298  
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria  
Via Labocchetta, 7  
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

